

## Tax credit commissioni pagamenti elettronici 2023

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sul credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.*

*Ai gentili Clienti*

## Tax credit commissioni pagamenti elettronici

### Premessa

Per incentivare l'utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate verso i consumatori finali, l'articolo 22 del Decreto Fiscale n. 124/2019 ha previsto un credito d'imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2020.

### Credito d'imposta per pagamenti elettronici

<b>Soggetti beneficiari</b>	Il credito è riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente <b>non eccedano l'importo di 400.000 euro.</b>
<b>Misura credito</b>	<b>30 per cento delle commissioni addebitate</b> per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
<b>Modalità utilizzo credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione mediante modello F24;</li> <li>• a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;</li> <li>• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</li> </ul>
<b>Codice tributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"6916"</b> denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici - articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".</li> </ul>
	<b>Compilazione F24</b>
	<p>In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo andrà esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".</p> <p>I campi "mese di riferimento" e "anno di riferimento" devono essere valorizzati con il mese e l'anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d'imposta, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA".</p>
<b>Il credito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP;</li> <li>• si applica nel rispetto della normativa europea sugli aiuti <i>de minimis</i>;</li> <li>• spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali <b>dal 1° luglio 2020.</b></li> </ul>

<b>Obbligo di trasmissione informazioni agli esercenti</b>	I prestatori dei servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;</li><li>• il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;</li><li>• il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;</li><li>• un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all'esercente nel mese di addebito.</li></ul>
<b>Modalità di trasmissione informazioni</b>	I predetti dati andranno trasmessi per via telematica entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità. Se il 20° giorno è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo; tale proroga si applica anche ai termini che scadono nella giornata di sabato.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti